

TUTTE le **AGEVOLAZIONI** della dichiarazione **2025**

Altre Detrazioni
e Deduzioni



INDICE

Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)	2
Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)	4
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16).....	7
Spese per l'intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)	10
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18).....	14
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)	18
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)	22
Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40).....	24
Spese per canoni di <i>leasing</i> di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)	28
Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)	32
Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21).....	34
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)	37
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33).....	42
Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C).....	43
Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71)	44
<i>Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)</i>	45
<i>Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)</i>	46
<i>Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione destinata a propria residenza (Rigo E71, cod. 4)</i>	49
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)	51
Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81).....	53
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano (Rigo E83 cod. 1)..	54

Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)

Art. 15, comma 1, lett. d), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

Tipologia di spesa ammessa

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l'acquisto di un loculo prima della morte (***Risoluzione 28.07.1976 n. 944***).

Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all'estero a condizione che, analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

Limiti di detraibilità

La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.

Dall'anno di imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14.

Documentazione da controllare e conservare

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

Tipologia	Documenti
Spese funebri	<ul style="list-style-type: none">- <i>Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri</i>- <i>L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio</i>- <i>In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i>
Spese funebri sostenute all'estero	<ul style="list-style-type: none">- <i>Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena</i>- <i>L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.</i>- <i>In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i>

Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)

Art. 15, comma 1, lett. i - septies), del TUIR

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali. Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (*Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4*).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza.

La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell'art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo (**Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E**);
- una cooperativa di servizi (**Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8**);
- un'agenzia interinale.

La detrazione non spetta per:

- le spese sostenute per i lavoratori domestici (*colf*) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;
- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

Limiti di detraibilità - Ripartizione

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.

Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

La detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell'art. 15, comma 3-*bis*, del TUIR, dovrebbero variare in base all'ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000. Dall'anno d'imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all'obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento "tracciabili".

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 15.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da controllare e conservare

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza e dalla prova del pagamento tracciato. Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (***Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8***);
- una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
- un'agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

Tipologia	Documenti
Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale	<ul style="list-style-type: none">- Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza- L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati- Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell'agenzia e la specificazione della natura del servizio reso- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo- Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell'art. 433 c.c.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)

Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies), del TUIR

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.

Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta (*Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1*).

Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2024, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2024.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 (pubblicato nella GU del 9 maggio 2007, n. 106).

Limiti di detraibilità

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per spese per attività sportive praticate dai ragazzi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (*Risoluzione 25.02.2009 n. 50/E*).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 16.

Requisiti delle strutture sportive

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (*sport professionistico*);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Documentazione da controllare e conservare

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento "tracciabile".

Ai sensi dell'art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- l'attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.);

- l'importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (*Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9*).

Tipologia	Documenti
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi	<p><i>Bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza di pagamento dai quali risultino:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.)</i> - <i>la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.)</i> - <i>l'attività sportiva esercitata</i> - <i>l'importo pagato</i> - <i>i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento</i> - <i>il pagamento effettuato con sistemi "tracciabili"</i>

Spese per l'intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)

Art 15, comma 1, lett. b-bis), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile (*Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13*).

L'art. 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone che all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

- se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
- l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

La detrazione spetta non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1*).

Nozione di abitazione principale

La detrazione spetta a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:

- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione

- rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell'art. 15, comma 1, del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (*Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 5.2*).

Beneficiari della detrazione

Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1*).

La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Intermediari immobiliari - Definizione

Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l'attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall'ambito della detrazione in esame.

Limiti di detraibilità

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (*Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E*) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1*).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 17.

Casi particolari

Acquisto non andato a buon fine: se l'immobile non può essere utilizzato come abitazione principale, perché, ad esempio, non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all'intermediario immobiliare. In tal caso, il contribuente dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l'importo indebitamente detratto (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 13.1*).

Spese sostenute in sede di contratto preliminare: se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all'agenzia immobiliare il compenso dell'intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (*Risoluzione 30.01.2009 n. 26/E*). La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell'anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.

Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all'acquisto dell'abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà assoggettare a tassazione separata l'importo per il quale ha fruito della detrazione.

Documentazione da controllare e conservare

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Con la circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.8, è stato precisato che:

- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;
- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l'immobile è in comproprietà, al fine di ammettere pro-quota alla detrazione anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, è necessario integrare il documento con i dati anagrafici del comproprietario mancante;

- se la fattura è intestata al proprietario dell'immobile e ad un altro soggetto non proprietario, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l'onere è stato sostenuto solo da quest'ultimo.

Tipologia	Documenti
Spese per l'intermediazione immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura rilasciata dall'intermediario immobiliare - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati - Preliminare registrato - Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla l. n. 296 del 2006 - Autocertificazione attestante che l'immobile è destinato ad abitazione principale

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)

Art 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a euro 2.633.

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (*nota DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578*). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (*Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.3*).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi *post* laurea quali *master*, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Limiti di detraibilità

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.

Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni di locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito *pro quota* a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.

Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (***Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.10***).

L'effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l'esibizione, ad esempio, delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento (***Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.10***).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 18.

Schemi contrattuali previsti

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;

- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune dove ha sede l'università

La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso.

In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza chilometrica richiesta ai fini dell'agevolazione (100 km) (***Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 8.4***).

Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

Corso di laurea presso un'università ubicata all'estero

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli "enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative".

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un'attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti *Erasmus*, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti "fuori sede" per il periodo di durata del progetto (***Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196***).

Casi particolari

Sublocazione. Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-*sexies*), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (***Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.3***).

Detrazione eccedente l’imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante le quietanze di pagamento da cui risulti l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” o mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	<ul style="list-style-type: none">- <i>Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della l. n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento</i>- <i>Quietanze di pagamento che indichino anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile</i>- <i>In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i>- <i>Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione</i>

Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)

Art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR – Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del DPR n. 1409 del 1963 (Disciplina degli archivi di Stato) e successive modificazioni.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico previsti dall'art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l'apposizione del vincolo o, per quanto concerne l'aggiornamento dell'inventario già realizzato, successivamente, all'insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (*Risoluzione 02.04.2009 n. 93/E*).

Dall'anno d'imposta 2020 le spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate sono sottoposte, ai fini della detrazione, all'obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi di pagamento "tracciabili".

Certificazione delle spese

Fino al 2011 la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero della cultura, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente Ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 - al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.

Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

Beneficiari della detrazione

La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo.

Nel caso in cui l'immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell'uso del bene per la durata corrispondente all'esecuzione dei lavori di recupero ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela (***Risoluzione 09.01.2009 n. 10/E***).

Quando spetta la detrazione

La detrazione spetta, con riferimento al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del Ministero della cultura entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d'imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d'imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.

Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà venga presentata nell'anno 2025, entro il termine di presentazione per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2024, è possibile detrarre nella medesima dichiarazione sia le spese sostenute nell'anno 2024 sia quelle sostenute negli anni precedenti.

Il contribuente può perdere il diritto ad operare la detrazione in questione, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, nei casi di mutata destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione dello stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata di tali beni.

Cumulo delle detrazioni

La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate è cumulabile con quella prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR ma, in tal caso, è ridotta del 50 per cento (***Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.8; e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5***).

La riduzione della detrazione al 50 per cento è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-*bis* del TUIR. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19 per cento.

La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non è, invece, cumulabile, con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

La detrazione spettante, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, non è cumulabile con il *Bonus facciate* (***Circolare 14.02.2020 n. 2/E***).

Per le spese relative agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al *Superbonus*, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 o del 70 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all'art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al *Superbonus*, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull'intero importo eccedente (***Circolare 22.12.2020 n. 30/E***).

La detrazione in esame non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riconosciuto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro degli immobili di interesse storico e artistico, soggetti alla tutela prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese sostenute.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta lorda per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un

reddito complessivo pari ad euro 240.000. Devono essere comprese nell'importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 25.

Documentazione da controllare e conservare

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito, carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Tipologia	Documenti
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fatture relative alle spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate effettivamente rimaste a carico del contribuente</i> - <i>L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio</i> - <i>In alternativa, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i> - <i>Quando le spese non sono obbligatorie per legge è necessaria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al Ministero della cultura, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione</i> - <i>Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che, per la medesima somma, non è stato riconosciuto il credito di imposta "bonus restauro immobili di interesse storico".</i>

Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)

Art. 15, comma 1, lett. c-ter), del TUIR - Art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (***Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.3***). L'agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Limiti di detraibilità

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull'intero costo sostenuto e documentato.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 30.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR" della CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 30. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato	<ul style="list-style-type: none">- <i>Certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi d'interpretariato</i>- <i>Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap</i>- <i>È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità</i>- <i>L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio</i>- <i>In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i>

Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Rigo E8/E10, cod. 40)

Art. 15, comma 1, lett. i-decies), e comma 2, del TUIR

Aspetti generali

A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR). Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Il predetto importo di euro 250 costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di euro 400 per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare euro 250.

In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2024 per l'acquisto dell'abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (ad esempio abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2024 con validità dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025).

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 40. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata sempreché rientri nel limite complessivo di euro 250.

Con d.m. 29 marzo 2023 è stata prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese e dei rimborsi erogati per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tipologia di spesa

Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per l’acquisto:

- di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- delle c.d. carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

Ai fini della detrazione, inoltre, per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Nel caso di abbonamenti unici che coprano una tratta nazionale ed una estera, la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale. Qualora, tuttavia, non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Limite di detraibilità

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 40.

Documentazione da controllare e conservare

La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento (ad esempio *smart card* nominativa ricaricabile). Deve essere documentata, inoltre, la durata dell'abbonamento. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell'indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2024, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato.

In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo, qualora, il titolo di spesa sia intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa.

Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui è resa la dichiarazione sostitutiva.

Intestazione TDV	Intestazione documento di spesa, se diverso da TDV	Dichiarazione da rendere
Contribuente	Contribuente	-
Familiare a carico	Contribuente	-
Familiare a carico	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Contribuente	Nessuna	-
Familiare a carico	Nessuna	Sostenimento della spesa
Nessuna	Contribuente	-
Nessuna	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Nessuna	Nessuna	La detrazione non spetta

Tipologia	Documenti
<p>Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="496 315 1442 405">– <i>Titolo di viaggio, ricevute di pagamento o altra documentazione attestante il pagamento "tracciabile", da cui risulti soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa</i> <li data-bbox="496 427 1442 517">– <i>L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio</i> <li data-bbox="496 539 1442 651">– <i>In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i> <li data-bbox="496 674 1442 786">– <i>In caso di abbonamento in formato elettronico: documentazione da cui risultino le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa)</i> <li data-bbox="496 808 1294 842">– <i>Dichiarazione sostitutiva di sostenimento della spesa nei casi previsti</i>

Spese per canoni di *leasing* di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)

Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2), del TUIR

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (art. 1, comma 84, della l. n. 208 del 2015, e Guida MEF 2016 – il *Leasing* immobiliare abitativo).

La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di *leasing*.

Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:

- oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
- eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Limiti di detraibilità

La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di *leasing*) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono all'atto della stipula un reddito complessivo non superiore a euro 55.000, nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).

Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo "*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*".

L'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all'età del conduttore (*Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2*). In particolare:

- per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di euro 20.000;
- per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori ed euro 10.000 per il prezzo di riscatto.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute per canoni di *leasing* di immobile da adibire ad abitazione principale spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.

Requisiti

Sia il requisito anagrafico che quello reddituale rilevano solo al momento della stipula del contratto. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell'eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.

Per quanto concerne la nozione di abitazione principale, si fa riferimento all'art. 10, comma 3-*bis*, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.

L'oggetto del *leasing* abitativo può essere:

- un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
- un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
- un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Nel contratto deve essere esplicitata l'intenzione dell'utilizzatore di adibire ad abitazione principale l'immobile messo a disposizione dal concedente.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per canoni di *leasing* di immobile da adibire ad abitazione principale spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto

La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di *leasing* stipulato per l'acquisto o la costruzione dell'immobile che sarà adibito ad abitazione principale.

Analogamente a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di *leasing* è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l'età del singolo contraente.

Ad esempio, nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone di *leasing* pari a euro 4.000 (per gli *under 35*) o a euro 2.000 (per gli *over 35*) nonché il 19 per cento entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli *under 35*) o euro 5.000 (per gli *over 35*).

Qualora il contratto di *leasing* sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro; in tale ultimo caso, quest'ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all'altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

Documenti da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
<p>Documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di leasing abitativo - Verbale di consegna</i> - <i>Documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del contratto di leasing</i> - <i>Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall'ente concedente</i> - <i>L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio</i> - <i>In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i> - <i>Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali:</i> <ul style="list-style-type: none"> o <i>la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, entro i termini previsti dalla data della consegna</i> o <i>il mantenimento nell'anno della dimora abituale</i> o <i>la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa</i> o <i>la condizione reddituale al momento della stipula</i>
<p>Documentazione relativa all'esercizio dell'opzione finale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Atto di acquisto</i> - <i>Pagamento del riscatto</i>

Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)

Art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 13.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (*Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E*).

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'*ex* coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'*ex* coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (*Risoluzione 15.06.2009 n. 157/E*).

Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

È deducibile anche il c.d. "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinata

per *relationem* qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'*ex* coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (**Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1**).

Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'*ex* coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

La deduzione non spetta per:

- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (**Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.1**);
- l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'*una tantum*, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (**Risoluzione 11.06.2009 n. 153/E**);
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (**Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.2**).

Limiti di deducibilità

Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Assegno periodico corrisposto al coniuge	<p><i>Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – sentenza di separazione o divorzio – accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria di cui all'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 – accordo e conferma dell'accordo di cui all'art. 12 del d.l. n. 132 del 2014 – bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2024 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento

Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)

Art. 10, comma 1, del TUIR

Sono deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, anche gli oneri sostenuti dal contribuente di cui all'art. 10, comma 1, del TUIR elencati dalle lettere:

- a) canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati. Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'IRPEF da parte dell'IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi erogati ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (*Risoluzione 04.07.2013 n. 44/E*);
- d) assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- h) indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della l. n. 476 del 1998 certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura. A tal fine, i genitori rilasciano all'Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all'estero, l'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore (*Risoluzione 28.05.2004 n.77/E*). Le spese sostenute per gli incontri *post*-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore sono deducibili solo qualora in base alla legislazione interna del Paese di origine del minore, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato italiano in materia di adozioni internazionali,

i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche *post* adozione. Ciò in quanto tali verifiche costituiscono adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di adozione (**Risoluzione 09.10.2019 n. 85/E**). In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori, qualora nella certificazione rilasciata dall'Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori; diversamente, se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa. In quest'ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all'Ente autorizzato la certificazione dell'intera spesa (**Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.2**);

- *l-ter*) erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115 del 2002), anche quando siano eseguite da persone fisiche.

Tra gli oneri da indicare con il codice 21 rientrano anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione - nonché, nella misura del 50 per cento, le imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2024 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42 del 1988).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione	<ul style="list-style-type: none"> – Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma – Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma – Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo	<ul style="list-style-type: none"> – Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma – Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione	<ul style="list-style-type: none"> – Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri	<ul style="list-style-type: none"> – La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio	<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta relativa al versamento effettuato. Se dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento
Il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2024	<ul style="list-style-type: none"> – Documentazione dalla quale si evinca che si tratti di imposte relative ad annualità antecedenti il 1974 e la data di versamento delle stesse nel corso del 2024

Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32)

Art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - Decreto interministeriale 8 settembre 2015

Aspetti generali

L'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, c.d. decreto "Sblocca Italia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), introduce misure volte a incentivare l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione. Al riguardo, il d.i. 8 settembre 2015 ne definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.

I soggetti cui spetta la deduzione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari del diritto di proprietà sull'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita.

Il beneficio è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l'unità immobiliare (*Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.4*).

L'agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014. L'art. 1 del decreto attuativo definisce come invendute le unità che, a tale data, erano già interamente o parzialmente costruite, ovvero già in possesso del titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione sulla base di convenzione tra il comune e il soggetto attuatore dell'intervento o di accordi comunque denominati dalla legislazione regionale; inoltre, il successivo art. 2 del medesimo decreto prevede che, in relazione alle unità immobiliari acquistate, sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio-assenso, di cui all'art. 25 del DPR n. 380 del 2001, tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo *ex art. 3, comma 1, lett. c) e d)*, del DPR n. 380 del 2001;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all'edificazione siano stati rilasciati entro il 12 novembre 2014 e i lavori di costruzione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2017.

La deduzione spetta se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 4 del d.i. 8 settembre 2015):

- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo. Nel caso di acquisto avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo), il termine dei sei mesi decorre da tale data. Nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal rilascio dell’attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso *ex art. 25 del DPR n. 380 del 2001*;
- la durata minima del contratto di locazione deve essere pari a otto anni. Il requisito si considera rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti ma anche nel caso di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti, aventi durata complessiva di almeno otto anni (*Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.13, e Circolare 13.06.2016 n. 27/E, risposta 3.5*).

Il diritto alla deduzione, inoltre, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto. Tenuto conto che la locazione di un immobile richiede l’espletamento di attività propedeutiche, rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi, valgono i chiarimenti resi precedentemente con riferimento all’emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, si ritiene che il termine di un anno per la stipula del nuovo contratto di locazione, in caso di risoluzione, possa essere maggiorato del periodo, corrispondente alla durata della causa di forza maggiore derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dai predetti provvedimenti normativi.

È necessario, inoltre, che l’unità immobiliare:

- sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli);
- consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

Ai fini della deduzione è necessario, inoltre, che:

- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (“canone concordato”) e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (“canone speciale”). Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 si fa riferimento, per la determinazione del canone, all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in un'altra regione;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- sia accertata l'esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.

L'agevolazione spetta al proprietario dell'unità immobiliare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore degli alloggi sociali purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell'usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

Inoltre, in caso di vendita (o donazione) oppure acquisizione a seguito di successione ereditaria, il nuovo proprietario (acquirente o erede) beneficerà, nel rispetto dei requisiti di legge, delle quote residue di deduzione spettante a decorrere dal periodo d'imposta nel quale avviene il trasferimento dell'immobile.

Tale previsione, diversamente da quanto avviene per la detrazione per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è derogabile nemmeno in caso di accordo tra le parti (art. 8 del d.i. 8 settembre 2015).

Limite di deducibilità

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell'unità abitativa come risulta dall'atto notarile e spetta fino a un importo massimo di euro 300.000. Tale importo è riferito all'immobile e al contribuente per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione.

Pertanto, per le spese sostenute, anche se relative a diversi immobili, il contribuente non potrà portare in deduzione complessivamente più di euro 300.000. Per ogni immobile la deduzione massima spettante è pari a euro 300.000 da suddividere tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso (*Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.9*).

La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita a un mutuo di valore non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile e il limite di euro 300.000.

Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell'unità abitativa o comunque superiore a euro 300.000, la quota di interessi deducibile è data da:

$$\frac{\text{Interessi Pagati} \times (\text{minore tra prezzo di acquisto ed euro 300.000})}{\text{Importo del Mutuo}}$$

La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per la propria quota parte.

La deduzione degli interessi può essere fruita per l'intera durata del mutuo (*Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposte 1.11 e 1.12*).

La deduzione spetta, infine, per le spese di costruzione dell'unità abitativa sostenute tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, attestata dalla fattura dell'impresa esecutrice dei lavori, nel limite massimo di euro 300.000.

Al fine della determinazione del limite di euro 300.000 di spese sostenute dal singolo contribuente nel quadriennio di vigenza dell'agevolazione, concorrono sia quelle sostenute per l'acquisto che quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.

La deduzione spettante per l'acquisto o per la costruzione dell'unità abitativa è ripartita in otto quote annuali di pari importo mentre quella che compete per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile non può essere rateizzata. Gli interessi sono dedotti (per tutta la durata del contratto di mutuo) "ordinariamente", ossia in applicazione del principio di cassa, nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

La deduzione spetta a partire dal periodo d'imposta nel quale è stato stipulato il contratto di locazione.

Le spese sostenute per l'acquisto di immobili da dare in locazione non consentono la deduzione se sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d'imposta per recupero del patrimonio edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all'art. 16-bis, comma 3, del TUIR,

riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un'unità immobiliare, sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori, né può fruire della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Documentazione da controllare e conservare

<i>Tipologia</i>	<i>Documenti</i>
Spese di acquisto dell'immobile	<ul style="list-style-type: none"> – Contratto di acquisto dell'immobile per verificare la classificazione catastale, i vincoli temporali previsti e l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto – Certificazione relativa alle spese connesse all'acquisto: imposte pagate in relazione all'acquisto, IVA, onorario per la stipula dell'atto
Interessi passivi	<ul style="list-style-type: none"> – Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l'importo del mutuo e che lo stesso sia stato concesso per l'acquisto dell'unità abitativa – Quietanze di pagamento delle rate, o attestazione di pagamento rilasciata dalla banca, con specifica distinzione della quota interessi versata
Spese di costruzione	<ul style="list-style-type: none"> – Fattura/e dell'impresa esecutrice dei lavori – Attestati di edificabilità – Certificato di abitabilità o documentazione equivalente
In tutti i casi	<ul style="list-style-type: none"> – Contratto di locazione per verificare i vincoli temporali previsti per la stipula e gli altri requisiti richiesti, ossia: <ul style="list-style-type: none"> ○ che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della l. n. 431 del 1998 di durata non inferiore a otto anni (anche in virtù della proroga tacita) ○ che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (contratto a "canone concordato") e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della l. n. 350 del 2003 (contratto a "canone speciale"). Tale requisito può risultare anche da una certificazione rilasciata da un soggetto a tal fine qualificato o da un'autocertificazione – Certificazione, se non risulta dal contratto di locazione, attestante la classificazione energetica e la destinazione urbanistica – Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il locatario

Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (Rigo E33)

Art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR - Art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n.147 – Art. 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Aspetti generali

L'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione. A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, può essere portato in deduzione nei periodi d'imposta successivi.

Il contribuente può inoltre scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, seguendo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2016.

Le somme restituite, dal 1° gennaio 2020, al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita non costituiscono oneri deducibili. Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 (art. 150, comma 3). Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita (***Circolare 14.07.2021, n. 8/E***).

Occorre verificare che l'importo inserito nella colonna 1 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al punto 440 della CU 2025 (e la presenza del codice "CG" nelle annotazioni) oppure, se il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell'attestazione rilasciata dal soggetto percettore.

Occorre verificare che l'importo inserito nella colonna 2 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al rigo 149 del prospetto di liquidazione Modello 730-3 anno 2024 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del Modello Redditi Persone fisiche 2024.

Documentazione da controllare e conservare

<i>Tipologia</i>	<i>Documenti</i>
Somme restituite al soggetto erogatore in periodi di imposta diversi da quello in cui sono stati assoggettati a tassazione	<ul style="list-style-type: none">– CU 2025 (codice "CG") o attestazione del percettore che certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate nella colonna 1)– 730/2024 o Modello Redditi 2024 (per le somme indicate nella colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione di tali somme da parte del sostituto

Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)

Art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Aspetti generali

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, potevano beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa; la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 16.000.

Per i chiarimenti in merito all'agevolazione in commento si rinvia alla circolare del 4 aprile 2017, n. 7/E, pag. 239 e seguenti.

Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale

(Rigo E71)

Art. 16 del TUIR

Aspetti generali

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell'anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (*Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1*).

La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

L'art. 16, comma 1-*quinquies*, del TUIR specifica che l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (d.m. 11 febbraio 2008).

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato d.m. del 2008 (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.4*).

L'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 16 del TUIR (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.1*).

La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, del TUIR per l'abitazione principale (*Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1*).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.2*) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1)

Art 16, comma 01, del TUIR

Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- euro 300 se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (**Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E**).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none">– <i>Contratto di locazione registrato</i>– <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i>

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)

Art. 16, comma 1, del TUIR

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- euro 495,80 se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (*Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 2.3.2, e Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.6*).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (**Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2**).

Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l'art. 1, comma 8, del citato decreto stabilisce che *«Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali»*.

La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, espliciti effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (**Risoluzione 20.04.2018 n. 31/E**).

In virtù della modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 73 del 2022, l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell'immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono

considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il limite stabilito dall'accordo territoriale indicato nell'attestazione stessa.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
<p>Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998</i> – <i>Contratto di locazione sottoscritto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017</i> – <i>Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017</i> – <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale;</i> – <i>Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale</i>

Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione destinata a propria residenza (Rigo E71, cod. 4)

Art 16, comma 1-ter, del TUIR

Ai giovani di età compresa tra i venti e trentuno anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431 del 1998, per l'unità immobiliare, o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. La detrazione spetta nella misura del 20 per cento del canone di locazione fino a un massimo di euro 2.000 e non può essere inferiore a euro 991,60. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito a residenza del locatario.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) non è superiore a euro 15.493,71.

La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (*Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.1*).

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione.

Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta.

Ad esempio, se il giovane compie trentuno anni in data 30 giugno 2024 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d'imposta 2024; qualora invece stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2024 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in questione (*Circolare 01.04.2022, n. 9/E, paragrafo 5*).

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (*Circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5*).

Si ritiene che la detrazione in esame (peraltro già presente nell'ordinamento e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2022) trovi applicazione anche con riferimento ai contratti in essere alla data del 31 dicembre 2021 e relativi sia all'intero immobile sia ad una porzione di esso, limitatamente alle annualità residue.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione destinata a propria residenza	<ul style="list-style-type: none">– <i>Contratto di locazione registrato</i>– <i>Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l'immobile è stato adibito a propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato</i>

Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

(Rigo E72)

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- euro 991,60 se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; on riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo (nel quale rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità, c.d. mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali; con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “*Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda*”) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (*Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2*).

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (*Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1*).

Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (*Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1*). Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2022, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024.

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (*Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6*).

Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, in relazione all'annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall'art. 16 del TUIR.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none">– Contratto di locazione registrato– Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU 2025 attestante la qualifica di lavoratore dipendente– Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81)

Art. 15, comma 1-quater, del TUIR

Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.

Dall'anno d'imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca (art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23 del 2011). Pertanto, se il reddito complessivo è inferiore o uguale ad euro 120.000, la detrazione spettante è pari a euro 1.000.

Se il reddito complessivo è superiore ad euro 120.000 ed inferiore ad euro 240.000, la detrazione spettante si calcola nel seguente modo:

$$\frac{(240.000 - \text{Reddito complessivo}) \times 1.000}{120.000}$$

Se, infine, il reddito complessivo è superiore a euro 240.000 la detrazione spettante è pari a 0.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico.

Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa (*Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3*).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Detrazione per spese di mantenimento del cane guida	<ul style="list-style-type: none">– Documentazione attestante il possesso del cane guida– Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica– È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

(Rigo E83 cod. 1)

Art. 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62

È detraibile la somma corrisposta in luogo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d'istruzione sostenute e documentate, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106.

La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, ovvero allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio abbia optato per la detrazione dall'imposta lorda, anziché per la corresponsione diretta della predetta borsa di studio.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano	<i>Documentazione attestante l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano</i>

**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Anna D'Angelo**
Progetto grafico: **Claudia Iraso**

In collaborazione con l'**Ufficio Fiscalità Diretta, Settore Interpretazione Normativa della Direzione Centrale Coordinamento Normativo** e con l'**Ufficio Consulenza Imposte Dirette, Settore Consulenza, Direzione centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali della Divisione Contribuenti**



Segui l'Agenzia su:

Fisco
PIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
oggi

